



PARCO NATURALE REGIONALE DELLE
ALPI LIGURI

ENTE PARCO ALPI LIGURI

S t a t u t o

Approvato dal Consiglio del Parco della seduta del 22.12.2008

INDICE

CAP. I - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 Denominazione e sede.....	3
ART. 2 Competenza territoriale	3
ART. 3 Principi di azione e finalità dell'Ente Parco	3
ART. 4 Simbolo	4
ART. 5 Organi.....	5
CAP II - IL PRESIDENTE.....	5
ART. 6 Nomina.....	5
ART. 7 Sostituzione del Presidente.....	5
ART. 8 Competenze del Presidente	5
CAP III - IL CONSIGLIO DEL PARCO	6
ART. 9 Composizione.....	6
ART. 10 Funzioni.....	6
ART. 11 Commissioni	7
ART. 12 Durata in carica e incompatibilità.....	7
ART. 13 Prima adunanza del Consiglio	8
ART. 14 Convocazione del Consiglio.....	8
ART. 15 Validità delle sedute e delle Deliberazioni	8
ART. 16 Votazioni, verbalizzazioni, pubblicazioni	9
ART. 17 Pubblicità delle sedute.....	9
CAP IV - COMUNITA' DEL PARCO.....	9
ART. 18 Composizione.....	9
ART. 19 Funzioni.....	10
ART. 20 Durata in carica e incompatibilità.....	10
ART. 21 Convocazione della Comunità del Parco.....	11
ART. 22 Validità delle sedute e delle Deliberazioni	11
ART. 23 Votazioni, verbalizzazioni, pubblicazioni	12
ART. 24 Pubblicità delle sedute.....	12
CAP. V - FINANZA, BILANCIO, CONTROLLI.....	12
ART. 25 Esercizio finanziario.....	12
ART. 26 Indennità.....	13
ART. 27 Collegio dei revisori dei conti	13
ART. 28 Comitato regionale di controllo.....	13
ART. 29 Albo pretorio- pubblicazione degli atti.....	13
CAP VI - DIRETTORE E PERSONALE.....	13
ART. 30 Direttore	13
ART. 31 Sostituzione del Direttore.....	14
ART. 32 Personale	14
ART. 33 Tutela dei propri diritti	14
CAP VII - CONSULTAZIONI E COLLABORAZIONI.....	15
ART. 34 Consultazioni.....	15
ART. 35 Collaborazioni con Organizzazioni ed Associazioni.	15
ART. 36 Partecipazione	15
CAP VIII - REVISIONI DELLO STATUTO.....	15
ART. 37 Revisione o abrogazione dello Statuto	15

CAP. I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Denominazione e sede

L'Ente di gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente assume la denominazione di "Parco Alpi Liguri" ed è suddiviso in parco naturale e paesaggio protetto (categoria V) secondo le categorie individuate dalla *IUCN –The World Conservation Union*.

Il Consiglio dell'Ente stabilisce la sede legale e amministrativa e stabilisce sedi operative in locali propri o messi a disposizione dalla Provincia, dalle Comunità Montane e dai Comuni sul cui territorio ricade l'area protetta.

Il Consiglio dell'Ente stabilisce altresì la costituzione di "sportelli d'informazione" nei locali suddetti oppure in altre località idonee alla promozione del Parco.

ART. 2 Competenza territoriale

L'Ente svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio del Parco Alpi Liguri, come delimitato ai sensi della L.R. 34/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito di quanto prescritto dalla L.R. 34/2007, l'Ente opera per la tutela delle zone "Rete Natura 2000" e delle aree di Paesaggio protetto, secondo le previsioni del Piano del Parco e del Piano pluriennale socio-economico.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e qualora sia utile e funzionale alle proprie attività gestionali, l'Ente Parco, d'intesa con il competente Ente locale territoriale, può operare anche al di fuori dei limiti territoriali del Parco con particolare attenzione alle zone "Rete Natura 2000".

Le amministrazioni locali che non ricadono nel Parco, con deliberazione dei propri organi, possono richiedere all'Ente Parco di proporre alla Regione l'inserimento di parti di territorio in area definita "Parco naturale" ed eventuali altre parti in "Paesaggio protetto", e/o richiedere all'Ente l'esercizio dei compiti di gestione delle eventuali zone "Rete Natura 2000" di competenza, purché le aree definite "Parco Naturale", "Paesaggio Protetto", e "Zone a Rete Natura 2000" siano contigue al Parco.

ART. 3 Principi di azione e finalità dell'Ente Parco

Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, l'Ente Parco ispira la propria azione e la propria organizzazione ai criteri dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza.

Adotta il metodo della programmazione e della pianificazione strategica.

L'Ente Parco, ispirandosi ai principi indicati e per il conseguimento delle finalità proprie, promuove forme di collaborazione e di raccordo con:

- a) Stato, Regione, Provincia, STL, Comunità Montane e Comuni del proprio territorio nonché con altre Pubbliche Amministrazioni italiane e francesi;
- b) Enti e Comunità, anche a carattere internazionale, che abbiano relazioni con le attività di sviluppo del territorio, avvalendosi di Convenzioni, Accordi di Programma e Conferenze dei Servizi.

Nell'esercizio della sua attività l'Ente Parco favorisce la partecipazione degli abitanti, associazioni ed organizzazioni sociali.

L'Ente Parco esercita, nei settori attribuiti alle sue competenze, le funzioni amministrative di interesse dell'Ente e, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti pubblici, promuove e coordina ogni attività; può realizzare opere di interesse del Parco, nel settore ecologico, economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e ricreativo sulla base di programmi anche in collaborazione con altri Enti.

Le finalità che l'Ente deve perseguire sono quelle contenute nelle Leggi in materia, nella L.R. 34/2007 e nel Documento di Indirizzi ed in particolare:

- a) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle singolarità geologiche, vegetali ed animali, alle risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle rarità, endemiche, vulnerabili, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da leggi statali e regionali, alle identità del territorio del Parco, alla compresenza di specie appartenenti a fasce climatiche diverse;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio antropologico, storico, culturale delle comunità locali, intese quali parti della più ampia civiltà ligure - provenzale delle Alpi Marittime;
- c) tutelare e valorizzare la minoranza linguistica brigasca e l'influenza provenzale-alpina nel patrimonio linguistico locale;
- d) tutelare e valorizzare il paesaggio quale espressione della equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali e l'uso che la comunità locale ne ha fatto nel corso della sua storia;
- e) sperimentare e promuovere nuove forme di gestione e utilizzazione delle risorse naturali che rispondano alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio, con particolare riguardo all'impiego di fonti rinnovabili di energia e allo smaltimento dei rifiuti;
- f) tutelare, garantire e incentivare quelle attività umane sostenibili che hanno contribuito positivamente alla caratterizzazione del paesaggio quali, in primo luogo, le attività agricole, l'allevamento e la pastorizia, la silvicoltura, le attività turistiche e tutte quelle attività, anche ricreative, che hanno permesso, e permettono tuttora, il presidio attivo del territorio;
- g) promuovere lo studio, la divulgazione, la conoscenza pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area;
- h) concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali, valorizzando le tradizioni e l'identità dei luoghi, e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;
- i) promuovere iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi e della viabilità, anche in collaborazione con le regioni limitrofe, italiane e francesi, appartenenti al medesimo areale alpino;
- j) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, al fine di contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità del Parco e i modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente, ivi compresa l'attività venatoria e di pesca nei limiti delle vigenti normative.

ART. 4 Simbolo

Il "Parco Alpi Liguri" si identifica con il simbolo approvato dal Consiglio.

L'uso e la riproduzione del nome e simbolo per fini non istituzionali deve essere autorizzata dal Consiglio dell'Ente.

L'Ente può concedere, a mezzo di specifica convenzione, l'uso del proprio nome e del simbolo del Parco, per servizi o prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità del Parco.

ART. 5 Organi

Sono Organi dell'Ente:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio
- c) la Comunità del Parco

Gli Organi dell'Ente durano in carica 4 anni e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 12/95.

CAP II - IL PRESIDENTE

ART. 6 Nomina

Il Presidente è eletto dal Consiglio anche al di fuori dei propri componenti tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa o professionale in materia di tutela attiva della natura, gestione e valorizzazione del territorio, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio e deve essere eletto con il voto dei due terzi dei suoi membri.

In caso di mancata elezione in due votazioni successive, sarà eletto il candidato che alla terza votazione avrà ottenuto la maggioranza dei voti del Consiglio.

Il Presidente dell'Ente decade dal suo incarico:

- a) in caso di mancata convocazione del Consiglio nel minimo numero annuo di sedute previste dallo statuto;
- b) in caso di più di tre assenze consecutive non giustificate al Consiglio, per dimissioni, impedimento grave, per voto di sfiducia di almeno due terzi dei membri del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Le incompatibilità sono quelle previste dalle leggi relative alle cariche elettive pubbliche (Leggi 142//90 , 154//81 e successive modificazioni ed integrazioni).

ART. 7 Sostituzione del Presidente

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vicepresidente .

Questi viene eletto dal Consiglio nella stessa seduta di nomina del Presidente e svolge il suo ruolo per tutta la durata del mandato.

ART. 8 Competenze del Presidente

Il Presidente esercita le funzioni che ad esso sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti avvalendosi degli uffici dell'Ente e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell'Ente.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- b) convoca e presiede il Consiglio dell'Ente ed emana gli atti conseguenti;

- c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa dell'Ente; impartisce, sentito il Consiglio, direttive generali al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, alle linee per il rilascio di autorizzazioni, di pareri e nulla osta di competenza dell' Ente Parco;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici svolgano la loro attività, secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Comunità del Parco e le comunica agli organi dell' Ente;
- e) promuove e partecipa, in rappresentanza dell'Ente, ad Accordi di Programma e Conferenze di Servizi con i vari soggetti pubblici previsti dalla legge, stipula convenzioni e contratti;
- f) adotta provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile, pena la decadenza degli stessi.

Il Presidente, salve le ipotesi escluse dalla Legge e dal presente Statuto, può affidare deleghe e incarichi a Consiglieri e al Direttore dell'Ente, per attribuzioni di sua competenza che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito.

CAP III - IL CONSIGLIO DEL PARCO

ART. 9 Composizione

Il Consiglio dell'Ente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 comma 5 della Legge regionale 22 febbraio 1995 n° 12, resta in carica per quattro anni ed è così composto:

- da 1 rappresentante di ogni Comune avente territori ricompresi nel Parco;
- da 1 rappresentante della Provincia di Imperia;
- da 1 rappresentante dalla Regione Liguria;
- da 2 rappresentanti di Università degli Studi esperti in materie naturalistico-ambientali, paesaggistiche, economiche, socio-antropologiche e culturali di cui 1 dell'Università di Genova ed 1 dell' Università di Torino;
- da 2 esperti designati dalle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 L.349/86;
- da 1 rappresentante di ogni Ambito di gestione venatoria territorialmente interessato (ATC – Comprensorio alpino).

ART. 10 Funzioni

Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo dell'Ente e ne controlla l'attuazione, improntando l'azione complessiva a principi di pubblicità, trasparenza e legalità, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

Il Consiglio esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle forme regolamentate dalla L.R. 12/95

Il Consiglio svolge per competenza le seguenti azioni:

- a) adotta lo Statuto e delibera ogni revisione o abrogazione del medesimo;
- b) elegge il Presidente e il Vicepresidente;

- c) individua la sede legale dell'Ente e stabilisce altre sedi operative nel territorio dei comuni del Parco;
- d) definisce le politiche di intervento dell'Ente Parco in sintonia con le finalità Istitutive
- e) adotta il Piano del Parco e successive integrazioni;
- f) adotta il Piano pluriennale socio-economico, approvato dalla Giunta Regionale e redatto in collaborazione con la Comunità del Parco, ai sensi dell' art. 11 comma 5 e dell' art. 22 della LR 12/95;
- g) adotta eventuali modifiche allo Statuto dell'Ente Parco, sentita la Comunità del Parco
- h) approva i bilanci preventivi annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il conto consuntivo;
- i) delibera la pianta organica, il regolamento del personale e tutti i regolamenti necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente, nel rispetto dello Statuto e delle leggi vigenti;
- j) verifica la rispondenza dei risultati della gestione tecnica amministrativa del Direttore alle direttive generali impartite;
- k) delibera sulle funzioni dell'Ente Parco previste dall'art. 7 della L. R .12 del 22/2/1995 ,
- l) esamina domande di partecipazione all'Ente Parco da parte di Comuni non ricadenti nel territorio del Parco stesso e propone alla Regione eventuali modifiche perimetrali ;
- m) approva le convenzioni previste dalla L.R. 12/95 su proposta del Direttore;
- n) svolge ogni altra funzione demandata dall'Ente che non sia di competenza del Presidente o del Direttore ed assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandato dalle leggi.

ART. 11 Commissioni

Il Consiglio, con proprio provvedimento, può istituire nel suo seno Commissioni, stabilendo le materie di competenze, norme di funzionamento e composizione, nominando tra i Consiglieri un coordinatore.

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare il Presidente, esperti, membri della Comunità del Parco, rappresentanti degli Enti Pubblici, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Enti Turistici, nonché forze economiche, sociali e associative per l'esame di specifici argomenti.

ART. 12 Durata in carica e incompatibilità

I membri del Consiglio, ai sensi dell'art. 8 della L R n° 12/95, durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il Consigliere che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina di colui che ha sostituito ed il Consiglio, nella prima seduta dopo la nomina, ne prende atto integrandolo nel Consiglio dell'Ente.

Il Consiglio dell'Ente scaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ente coloro che si trovino, o vengano, a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3 della Legge 23/4/1981 n° 154.

Le cause di incompatibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per il suo insediamento nel Consiglio dell'Ente.

Qualora decada la maggioranza dei membri, il Consiglio rinominato, nella sua prima riunione, provvede alla nuova elezione del Presidente.

I Consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, decadono dalla carica.

Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente, hanno efficacia immediata e sono irrevocabili.

I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio, che designa anche le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri.

ART. 13 Prima adunanza del Consiglio

Nella prima adunanza, successiva al rinnovo del Consiglio nella sua interezza o al rinnovo della maggioranza dei Consiglieri, si procede alla presa d'atto della nomina dei Consiglieri, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente della Giunta Regionale della Liguria convoca la prima adunanza del Consiglio entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione di tutte le nomine, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

La seduta è presieduta dal Consigliere più anziano tra i presenti.

ART. 14 Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Qualora il Consiglio sia convocato su richiesta di almeno quattro Consiglieri in carica l'ordine del giorno dovrà contenere i punti per i quali è richiesta convocazione del Consiglio; l'adunanza dovrà essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e dei Comuni il cui territorio ricade nel Parco e notificato ai componenti del Consiglio a mezzo raccomandata postale o a mano o con altro mezzo individuato dal Consiglio, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. In tal caso la comunicazione dovrà essere fatta a mezzo telegramma o con notifica a mano o altro mezzo individuato dal Consiglio.

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri presso gli uffici dell'Ente almeno quarantotto ore prima della riunione di convocazione salvo, le convocazioni d'urgenza.

Il Consiglio dell'Ente di riunisce, per provvedere agli adempimenti connessi al funzionamento dell'Ente, almeno sei volte l'anno.

ART. 15 Validità delle sedute e delle Deliberazioni

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo il caso in cui è richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni segrete.

Non si computano, per determinare la maggioranza dei voti, coloro che escono dalla sala prima della votazione. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per l'approvazione e la revisione del Piano dell'area protetta e del Programma pluriennale è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica. Nel caso non venga raggiunta la maggioranza richiesta si applicano le procedure previste al comma 3 dell'art. 4 della Legge 8/6/1990 n° 142 e successive modifiche ed integrazioni.

I Consiglieri non devono presenziare alla trattazione di argomenti riguardanti liti o questioni economiche loro proprie, verso l'Ente e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o dei loro parenti o affini sino al quarto grado.

ART. 16 Votazioni, verbalizzazioni, pubblicazioni

Le votazioni di Consiglio sono palesi, salvo i casi previsti dalla Legge.

Le norme dettagliate per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con regolamento.

Il Direttore dell'Ente partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni del Consiglio redige e sottoscrive insieme con il Presidente, o chi presiede l'adunanza, il relativo verbale. In caso di impedimento od assenza del Direttore, il compito viene svolto da un funzionario dell'Ente, che sottoscrive il verbale.

Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

La pubblicazione ed il controllo degli atti avviene nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi in materia per quanto applicabili all'Ente Parco. L'elenco delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ente è trasmesso ai Comuni ed alle Comunità Montane il cui territorio è compreso nel Parco, per la relativa pubblicazione.

Le deliberazioni e i successivi correlati provvedimenti sono conservati presso gli Uffici dell'Ente.

ART. 17 Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio di norma sono pubbliche.

Sono tenute in forma non pubblica nei seguenti casi:

- a) qualora il Consiglio lo stabilisca con deliberazione motivata;
- b) qualora si tratti di questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti o giudizi sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica, sulle capacità e in generale sulle qualità personali.

CAP IV - COMUNITA' DEL PARCO

ART. 18 Composizione

La Comunità del Parco è così composta:

- a) dal Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato;
- b) dai Sindaci o loro delegati dei Comuni interessati per territorio;
- c) dai Presidenti delle Comunità Montane interessate per territorio o loro delegati;
- d) dal Presidente del Comprensorio Alpino e dal Presidente dell'ATC;

- e) da un rappresentante locale del Corpo Forestale dello Stato;
- f) da un rappresentante della minoranza linguistica brigasca designato dalle relative Associazioni;
- g) da due rappresentanti delle Associazioni degli Agricoltori più rappresentative a livello provinciale;
- h) un rappresentante del Sistema Turistico Locale;
- i) un rappresentante tra le Associazioni di categoria del Turismo più rappresentative a livello provinciale;
- j) da un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale;
- k) da un rappresentante delle Associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della L. 349/86;
- l) da un rappresentante designato di concerto dalle Associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale;
- m) da un rappresentante delle Pro Loco designato dall' UNPLI provinciale;
- n) da un rappresentante degli Istituti scolastici operanti nel territorio del Parco indicato dall' Ufficio Scolastico Provinciale.

Ogni Ente e/o Associazione può rinunciare ad essere rappresentato in seno alla Comunità. Si intende come rinuncia la mancata indicazione del rappresentante entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La Comunità del Parco elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente.

ART. 19 Funzioni

La Comunità del Parco è organo d'indirizzo e consultivo dell'Ente. In particolare si esprime obbligatoriamente:

- a) sullo Statuto e sulle sue variazioni;
- b) sul Piano del Parco ed eventuali conseguenti regolamenti, successive integrazioni, modifiche perimetrali di approvazioni regionale
- c) sul programma pluriennale socio-economico;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- e) su altre questioni, a richiesta del Consiglio;
- f) su domande di partecipazione all'Ente Parco da parte di Comuni non ricadenti nel territorio del Parco stesso

La Comunità esprime i propri pareri entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende rilasciato con esito favorevole.

Per il Piano del Parco i giorni sono elevati a sessanta.

ART. 20 Durata in carica e incompatibilità

I componenti della Comunità Parco durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, colui che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina di chi ha sostituito e la Comunità nella prima seduta dopo la nomina ne prende atto integrandolo nella Comunità del Parco.

Non possono ricoprire la carica di componente della Comunità del Parco coloro che si trovino, o vengano a trovarsi, nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3 della legge 23/4/1981 n° 154.

Le cause di incompatibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per il suo insediamento nella Comunità del Parco.

Qualora decada la maggioranza dei suoi componenti, la Comunità reintegrata, nella sua prima riunione provvede alla presa d'atto delle nuove nomine e alla nuova elezione del Presidente e Vice Presidente.

I componenti della Comunità del Parco che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Le dimissioni dei componenti della Comunità devono essere presentate in forma scritta al Presidente, hanno efficacia immediata e sono irrevocabili.

Ogni componente della Comunità ha diritto ad ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Ogni membro ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta all'esame della Comunità del Parco. Ha inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento della Comunità, che designa anche le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei membri stessi.

ART. 21 Convocazione della Comunità del Parco.

La Comunità del Parco è convocata almeno tre volte all'anno dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento o da un terzo dei suoi componenti, per discutere su qualsiasi questione inerente la gestione dell'Ente.

Qualora la Comunità sia convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica l'ordine del giorno dovrà contenere i punti per i quali è richiesta convocazione della Comunità stessa; inoltre l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e dei Comuni il cui territorio ricade nel Parco e notificato a mezzo raccomandata postale o a mano o con altro mezzo individuato dalla Comunità ai suoi componenti, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. In tal caso la comunicazione dovrà essere fatta a mezzo telegramma o con notifica a mano o altro mezzo individuato dalla Comunità.

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione dei componenti la Comunità presso gli Uffici dell'Ente almeno quarantotto ore prima della riunione di convocazione, salvo le convocazioni d'urgenza.

ART. 22 Validità delle sedute e delle Deliberazioni

La Comunità si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

La Comunità delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo il caso in cui è richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni segrete.

Non si computano, per determinare la maggioranza dei voti, coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei membri presenti.

Per i pareri sullo Statuto e sue modifiche, sulle variazioni dei confini territoriali del Parco, per l'approvazione del Piano dell'area Protetta e del programma pluriennale è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri in carica. Nel caso non venga raggiunta la maggioranza richiesta si applicano le procedure previste al comma 3 dell'art. 4 della Legge 8/6/1990 n° 142 e successive modifiche ed integrazioni.

I componenti della Comunità non devono presenziare alla trattazione di argomenti riguardanti liti o questioni economiche loro proprie, verso l'Ente ed eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o dei loro parenti o affini sino al quarto grado.

ART. 23 Votazioni, verbalizzazioni, pubblicazioni

Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla Legge.

Le norme di dettaglio per il funzionamento della Comunità del Parco sono stabilite con regolamento.

Il Direttore dell'Ente partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni della Comunità, redige e sottoscrive insieme con il Presidente, o chi presiede l'adunanza, il relativo verbale. In caso di impedimento od assenza del Direttore, il compito viene svolto da un funzionario dell'Ente, che sottoscrive il verbale.

Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.

La pubblicazione ed il controllo degli atti avviene nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi in materia per quanto applicabili all'Ente Parco. L'elenco delle deliberazioni assunte dalla Comunità è trasmesso per la pubblicazione ai Comuni ed alle Comunità Montane il cui territorio ricade nel Parco.

Le deliberazioni della Comunità e i successivi correlati provvedimenti sono conservati presso gli Uffici dell'Ente.

ART. 24 Pubblicità delle sedute

Le sedute della Comunità di norma sono pubbliche.

Sono tenute in forma non pubblica nei seguenti casi:

- a) qualora la Comunità lo stabilisca con deliberazione motivata;
- c) qualora si tratti di questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti o giudizi sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica, sulle capacità e in generale sulle qualità personali.

CAP. V - FINANZA, BILANCIO, CONTROLLI

ART. 25 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario incomincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Il Consiglio presenta il Bilancio preventivo annuale, l'assestamento al Bilancio ed il Conto Consuntivo nei termini e con le modalità previste dalle leggi in materia.

ART. 26 Indennità

Al Presidente spetta un' indennità di carica pari a quella di un sindaco di un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei comuni del Parco.

Ai Consiglieri ed ai componenti la Comunità del Parco spetta un gettone di presenza pari a quella di un Consigliere di un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei comuni del Parco.

ART. 27 Collegio dei revisori dei conti

E' istituito un Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, la cui nomina, composizione e retribuzione e compiti sono stabiliti dalle leggi regionali.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è il riscontro contabile sul rendiconto dell'Ente Parco secondo le leggi Regionali di contabilità.

ART. 28 Comitato regionale di controllo

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli Enti di gestione delle aree protette, è esercitato, esclusa ogni valutazione di merito, dal Comitato Regionale di controllo, ai sensi della L.R. n° 25 del 11.09.91 e successive modifiche e sulle categorie di atti previsti dall'art. 3 e 30 della L.R. 12/95.

ART. 29 Albo pretorio- pubblicazione degli atti

E' istituito presso la sede dell'Ente un apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da Leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione nell' Albo pretorio e sul sito internet del Parco.

CAP VI - DIRETTORE E PERSONALE

ART. 30 Direttore

Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'Ente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali.

Il Direttore in particolare:

- a) provvede alla gestione del personale ed alla organizzazione dell'Ente, secondo quanto stabilito dal profilo professionale e dalle leggi regionali;
- b) solleva contestazioni ed addebiti nei confronti del personale, adotta le sanzioni del richiamo scritto e propone al Consiglio l'avvio di procedure disciplinari, con l'osservanza delle norme del regolamento organico del personale;
- c) salve le ipotesi escluse dalla legge e dallo Statuto, può delegare a funzionari dell'Ente attribuzioni di sua competenza e, qualora lo ritenga, ha potere di sostituzione e di surroga;
- d) firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati dalle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

- e) adotta atti di rilevanza esterna che siano espressamente attribuiti alla sua competenza da Leggi Regionali o ad esso delegati dal Consiglio e rappresenta l'Amministrazione dell'Ente, gli uffici e servizi e ne coordina l'attività;
- f) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Comunità del Parco e dal Presidente e provvede in merito all'istruttoria preliminare;
- g) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;
- h) esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri, elabora programmi e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento, alle attività da promuovere con criteri di priorità e alla pianificazione delle risorse necessarie;
- i) svolge in modo autonomo e in conformità con le linee stabilite dagli Organi di gestione i compiti caratteristici della posizione così come delineata dal profilo professionale e riferisce sistematicamente agli Organi stessi sull'andamento organizzativo dell'Ente;
- j) è responsabile verso gli Organi dell'Ente del funzionamento delle strutture e del raggiungimento dei risultati, della gestione dei capitoli di spesa e di tutti gli atti prodotti dagli uffici dell'Ente;
- k) collabora alla stesura dei regolamenti e provvede alla loro gestione.

ART. 31 Sostituzione del Direttore

Nel rispetto dei profili professionali vigenti, i funzionari più alti in grado dell'Ente individuati dal Consiglio, tenuto conto delle loro competenze ed attribuzioni, svolgono le funzioni di sostituzione del Direttore, lo coadiuvano e lo sostituiscono di diritto a tutti gli effetti in caso di vacanza, di assenza o di impedimento nei termini previsti dalla Legge e dal regolamento organico del personale.

Le funzioni di sostituzione del Direttore possono altresì comprendere compiti e funzioni necessarie per il raggiungimento di obiettivi specifici in particolari settori.

ART. 32 Personale

Il personale dell'Ente nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dell'Ente Parco.

La pianta organica dell'Ente è stabilita in sede di prima attuazione dalla L.R. n° 12 del 22 febbraio 1995. Modifiche alla pianta organica sono approvate dal Consiglio dell'Ente previa intesa con la Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità ai principi di cui all'art. 2 della Legge n° 421/1992, come attuati dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo n° 29/1993.

Il Regolamento del personale è approvato con deliberazione del Consiglio.

Le norme di cui all'articolo 53 della legge 8.6.1990 n° 142 trovano applicazioni anche nei confronti dei dipendenti dell'Ente a cui sono attribuite funzioni di responsabilità tecnica e contabile.

ART. 33 Tutela dei propri diritti

L'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto con l'Ente medesimo.

CAP VII - CONSULTAZIONI E COLLABORAZIONI

ART. 34 Consultazioni.

Il Consiglio del Parco, acquisito il parere favorevole della Comunità, in via eccezionale può indire assemblee di consultazione della popolazione residente nei comuni del Parco finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

A tal fine viene notificato avviso ai Sindaci dei comuni interessati da apporsi all'Albo Pretorio comunale e da divulgarsi efficacemente.

ART. 35 Collaborazioni con Organizzazioni ed Associazioni.

In applicazione ai principi generali di azione e alle Leggi vigenti, l'Ente può stipulare convenzioni con soggetti esterni per lo svolgimento di singole attività gestionali anche onerose. A tal fine privilegia l'utilizzo di Organizzazioni ed Associazioni di abitanti ed agricoltori residenti nei comuni del Parco.

La convenzione deriva da un accordo tra le parti che viene steso in forma scritta con esplicitazione del servizio da espletare, i tempi, i modi, i soggetti partecipanti, le procedure, i finanziamenti.

Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio dell'Ente.

ART. 36 Partecipazione

L'Ente valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Ente garantisce, mediante apposito regolamento, ai cittadini, alle associazioni e alla collettività in genere l'accesso alle informazioni sui propri atti e il diritto ad istanze, petizioni e proposte.

CAP VIII - REVISIONI DELLO STATUTO

ART. 37 Revisione o abrogazione dello Statuto

La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri sentito il parere della Comunità del Parco in applicazione delle procedure prevista dalla L.R. 12/95 e successive modifiche ed integrazioni.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.